



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 luglio 2013 (24.07)
(OR. en)**

12631/13

**AGRI 507
AGRIORG 101
AGRIFIN 121**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 17 luglio 2013

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2013) 526 final

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
Dichiarazione della Commissione
che accompagna la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo supplementare per le campagne di commercializzazione 2001-2002 e 2004-2005 e gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo dei contributi e l'importo di tali contributi da riscuotere per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004 e 2005-2006

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2013) 526 final.

All.: COM(2013) 526 final



Bruxelles, 17.7.2013
COM(2013) 526 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Dichiarazione della Commissione

che accompagna la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo supplementare per le campagne di commercializzazione 2001-2002 e 2004-2005 e gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo dei contributi e l'importo di tali contributi da riscuotere per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004 e 2005-2006

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Dichiarazione della Commissione

che accompagna la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo supplementare per le campagne di commercializzazione 2001-2002 e 2004-2005 e gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo dei contributi e l'importo di tali contributi da riscuotere per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004 e 2005-2006

1. RIMBORSO DELL'IMPORTO PRINCIPALE E DEGLI INTERESSI

Nella sentenza del 27 settembre 2012¹, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che, per effetto dell'invalidità del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione², i produttori hanno diritto al rimborso delle somme in eccesso indebitamente versate nel quadro dei contributi di produzione non validi relativi alle rispettive campagne di commercializzazione. Tali contributi versati in eccesso sono stati accreditati al bilancio dell'Unione, previa deduzione del 25% per spese di riscossione, attribuite ai bilanci nazionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del Consiglio 2000/597/(CE, Euratom) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee³.

La proposta di regolamento del Consiglio fissa i contributi alla produzione dello zucchero per le campagne 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, il che permetterà agli Stati membri di stabilire gli importi da rimborsare ai produttori di zucchero. Occorrerà rimborsare ai produttori di zucchero soltanto la differenza tra i vecchi e i nuovi contributi e non il totale degli importi riscossi nel corso del periodo considerato.

Secondo il principio generale dell'indebito arricchimento gli Stati membri devono essere in grado di recuperare dal bilancio dell'Unione europea gli importi effettivamente rimborsati, al netto del 25% che gli Stati membri trattengono a titolo di spese di riscossione.

La Corte ha precisato che i soggetti aventi diritto al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di contributi alla produzione nel settore dello zucchero fissati in base a un regolamento non valido hanno ugualmente diritto al versamento dei relativi interessi su tali somme. Ne consegue che i rimborsi effettuati dagli Stati membri agli operatori economici degli importi indebitamente versati conformemente al diritto dell'Unione europea devono includere il pagamento degli interessi, nei limiti previsti dalla normativa nazionale in situazioni analoghe.

Per il calcolo degli interessi, gli Stati membri devono applicare la normativa nazionale.

¹ Cause riunite C-113/10, C-147/10 e C-234/10, non ancora pubblicate.

² GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 1.

³ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

2. RIMBORSO DEI VENDITORI DI BARBABIETOLE

L'articolo 1, paragrafo 3, della proposta di regolamento del Consiglio fissa gli importi complementari rivisti in base ai quali calcolare gli importi che i produttori di zucchero devono rimborsare ai venditori di barbabietole. Occorre sottolineare che per il calcolo degli importi dei rimborsi ai venditori di barbabietole dovrebbe essere utilizzata soltanto la differenza tra i vecchi e i nuovi importi, compresi gli interessi dovuti in condizioni identiche a quelle stabilite nella sezione 1.

Prima di rimborsare ai produttori di zucchero i contributi in eccesso versati nel periodo in questione, gli Stati membri devono attuare procedure amministrative per garantire che i produttori interessati rimborsino, se del caso, gli importi dovuti ai venditori di barbabietole. In mancanza di tale restituzione, il rimborso ai produttori di zucchero dev'essere ridotto in proporzione.

3. PROCEDURA CONTABILE

Il quadro normativo delle risorse proprie non contiene disposizioni che prevedano il pagamento di interessi da parte dell'UE agli Stati membri. Pertanto, quando chiedono alla Commissione il rimborso delle spese sostenute, gli Stati membri devono informare la Commissione sugli importi effettivamente versati a titolo di rimborso agli operatori economici interessati, distinguendo gli importi principali dagli interessi.

3.1. Importi principali

Il rimborso dei contributi nel settore dello zucchero costituisce una correzione nelle risorse proprie dell'UE. Ciò significa che gli Stati membri possono dedurre il 75% dell'importo in eccesso effettivamente versato riscuotendolo dalle risorse proprie dell'UE.

In base all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità⁴, gli Stati membri devono determinare i contributi corretti nel settore dello zucchero applicabili nei relativi anni entro la data stabilita all'articolo 2 della proposta di regolamento del Consiglio che fissa i contributi nel settore dello zucchero.

Poiché la proposta di regolamento del Consiglio si riferisce a una correzione dei contributi nel settore dello zucchero versati inizialmente, gli Stati membri possiedono tutti gli elementi che permettono di stabilire gli importi esatti da rimborsare.

Gli Stati membri possono recuperare, mediante una correzione negativa nel cosiddetto estratto della "contabilità A", gli importi effettivamente versati a titolo di rimborso dei contributi sugli importi in eccesso riscossi indebitamente. Occorre sottolineare che nell'estratto della "contabilità A" gli Stati membri dovranno includere anzitutto l'intero importo (100%) rimborsato a titolo di correzione. Successivamente, l'importo al netto delle somme che essi trattengono a titolo di costi di riscossione (75%) dovrà figurare nell'ultima colonna dell'estratto. Si tratta della procedura normale per tenere conto delle spese di riscossione.

⁴ GUL 130 del 31.5.2000, pag. 1.

Ai sensi dell'articolo 2 della proposta di regolamento del Consiglio, la determinazione degli importi per le risorse proprie da parte degli Stati membri dev'essere effettuata entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore del regolamento in questione. Gli Stati membri devono introdurre il risultato di tale determinazione negli estratti della "contabilità A", che devono trasmettere alla Commissione entro il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese successivo al mese durante il quale il diritto è stato accertato.

Di conseguenza, in pratica gli Stati membri devono determinare la correzione delle risorse proprie entro l'ultimo giorno del mese di [...]. Essi devono far figurare il diritto negli estratti della "contabilità A" che devono essere trasmessi alla Commissione entro il [...].

In base alla data di adozione del regolamento del Consiglio, l'incidenza finanziaria sulla parte "entrate" del bilancio dell'Unione europea potrebbe essere nell'esercizio 2013, nell'esercizio 2014 o in entrambi gli esercizi.

3.2. Interessi

Come sopra indicato, secondo il principio dell'indebito arricchimento le persone aventi diritto al rimborso delle somme pagate indebitamente a titolo di contributi alla produzione nel settore dello zucchero fissati in base a un regolamento invalido hanno anche diritto al versamento dei relativi interessi nei limiti previsti dalla normativa nazionale in situazioni analoghe.

Gli interessi effettivamente versati devono essere dichiarati utilizzando le modalità di versamento dei pagamenti mensili di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune, nel quadro della linea di bilancio 05 07 02 dedicata alla "composizione delle controversie". In particolare, tale linea di bilancio è "destinata a registrare l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire le spese (positive o negative) che un organo giurisdizionale può mettere a carico della Commissione, in particolare per danni e interessi".

4. MONITORAGGIO DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO

A fini di monitoraggio, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione una sintesi degli importi da rimborsare ai produttori di zucchero, distinguendo gli importi principali e gli interessi, prima di avviare la procedura di rimborso e comunque entro il secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento. Tale comunicazione dovrebbe includere una spiegazione circostanziata della base giuridica di diritto nazionale utilizzata per stabilire gli interessi dovuti e il tasso applicato nonché il periodo considerato per il calcolo dell'importo degli interessi. Conformemente al principio dell'equivalenza la Commissione intende sottolineare che il tasso d'interesse utilizzato deve corrispondere a quello normalmente applicato per analoghi rimborsi nazionali.

La Commissione si riserva il diritto di chiedere giustificazioni aggiuntive relative agli importi dichiarati come versati e di prendere qualsiasi misura atta a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione.